



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/42 DEL 19.02.2019

Oggetto: Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, nell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato alla Delib.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama l'attenzione sull'urgenza di introdurre disposizioni ad integrazione della disciplina in vigore in materia di recupero dei crediti regionali, compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati e gestiti anche per il tramite degli istituti di credito convenzionati, rappresentata dalla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014, dalla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 e, con riferimento alle società in house, dalla deliberazione n. 12/25 del 7.3.2017.

Al riguardo, ricorda l'Assessore che con legge regionale n. 25/2016 è stata istituita l'Agenzia sarda delle entrate (ASE) con il compito di riscuotere le entrate regionali, che sono in corso le procedure per garantirne l'assetto organizzativo ed il funzionamento e che, pertanto, la disciplina vigente in materia sarà applicabile fino al completamento dell'assetto organizzativo dell'ASE. Si ritiene comunque necessario procedere all'adeguamento delle precedenti disposizioni, in relazione all'esperienza maturata negli anni di loro applicazione e in relazione alle mutate condizioni di contesto, stante l'urgenza di ridefinire il processo amministrativo, che per gli aspetti di carattere generale potrà costituire una base di partenza per la definizione di nuove linee guida che tengano conto dell'operatività dell'ASE.

In particolare, l'Assessore riferisce che l'esperienza maturata nel trascorso periodo di applicazione delle direttive in parola ha fatto emergere la necessità di razionalizzare e semplificare il procedimento di gestione delle entrate attraverso una ridefinizione, in via preliminare, delle competenze maggiormente aderente, nel dettaglio, alla disposizione contenuta nell'art. 34 della L.R. n. 11/2006, nonché al principio per cui al responsabile di ciascun CDR spetta la gestione complessiva e unitaria delle diverse fasi di spesa e di entrata con riferimento ai procedimenti di propria competenza.

Ai sensi delle Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e n. 38/11 del 30.9.2014, in particolare, il Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei Servizi finanziari effettua la rateizzazione dei crediti per i quali è stato notificato un titolo esecutivo e inoltre effettua la verifica delle riscossioni e cura



l'invio dei solleciti e delle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, sia delle rateizzazioni concesse dal medesimo, sia delle rateizzazioni concesse dai CDR titolari del credito (questi ultimi con riferimento ai crediti in bonis, ossia i crediti per i quali non è stato ancora notificato un titolo esecutivo).

Tali attività erano state poste in capo alla Direzione generale della programmazione in sede di prima applicazione della disciplina attuativa di cui alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 11, approvata con la Delib.G.R. n. 28/33 del 24.6.2011, al fine di garantire l'omogeneità del procedimento, attraverso l'esame congiunto di problematiche tecnico-operative, e la relativa ripartizione di competenze, con attribuzione di corrispondenti compiti in capo alla Direzione generale dei Servizi finanziari, non è stata modificata dalle citate Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 e n. 5/52 del 11.2.2014.

Tuttavia, nel corso degli anni dall'applicazione delle vigenti direttive, sono emerse diverse criticità e rilievi di sovrapposizione delle competenze. Il Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei Servizi finanziari, infatti, pur avendo la responsabilità di individuare i casi di inadempimento e di insolvenza e l'onere di comunicare ai debitori i solleciti di pagamento e le eventuali decadenze dal beneficio del termine, non può concludere autonomamente il procedimento finalizzato all'iscrizione a ruolo dei crediti in bonis, essendo a ciò necessaria l'emissione e la notifica dell'ingiunzione di pagamento da parte del CDR titolare del credito. Si viene pertanto a delineare un processo in cui si alterna ripetutamente l'intervento del Servizio strumenti finanziari con quello del CDR titolare del credito, con possibile pregiudizio delle ragioni del credito in ragione della naturale tempistica delle comunicazioni. L'intervento del CDR titolare del credito, infatti, è necessario anche per la concessione di sospensioni o ridefinizione dei piani di ammortamento dallo stesso accordati, oltre che per l'emissione del titolo esecutivo nel caso di decadenza del debitore dal beneficio del termine.

A ciò si aggiungano le possibili difficoltà del debitore nell'individuazione dell'ufficio di riferimento per ciascuna fase della procedura che lo riguarda, e l'evidente duplicazione di attività generata dal fatto che tutte le registrazioni contabili inerenti le rateizzazioni sono necessariamente di competenza di ciascun CDR titolare del credito.

In coerenza con quanto sopra rilevato, al fine di evitare le attuali sovrapposizioni di competenze e consentire lo sviluppo delle recenti funzioni collegate alla riforma contabile attribuite al Servizio strumenti finanziari nell'ambito della riorganizzazione della Direzione generale dei Servizi finanziari, l'Assessore ritiene opportuno valorizzarne quanto prima le funzioni attribuite dalla deliberazione della



Giunta regionale n. 38/11 del 30.9.2014 di supporto a ciascun CDR e di coordinamento in materia di recupero bonario e coattivo (tavoli tecnici per la verifica dello stato dei crediti e per l'istruttoria congiunta delle pratiche di maggiore complessità; attività di coordinamento per garantire l'adozione di procedure uniformi; gestione informatizzata delle banche dati, indirizzo e controllo dell'attività dell'Agente della riscossione e dell'ASE), secondo un assetto maggiormente aderente alla ripartizione di competenze contenuta nella disciplina regionale riferimento.

Le considerazioni sopra esposte, unitamente al raggiunto grado di omogeneità tecnico-operativa da parte dei competenti Centri di responsabilità, suggeriscono di razionalizzare e semplificare il procedimento di gestione delle entrate attraverso una proposta che incida sull'attuale contenuto dell'Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 e dell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 del 11.2.2014, come meglio specificato nel testo "Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, nell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato alla Delib.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale (Allegato 1).

In particolare, l'Assessore propone il venir meno, a far data dal 31.3.2019, di ogni competenza, posta in capo al competente CDR, della Direzione generale dei Servizi finanziari per effetto di precedenti deliberazioni, avente ad oggetto la concessione e la gestione delle rateizzazioni, compresa la verifica della regolarità dei pagamenti da parte del debitore indipendentemente dalla fase del recupero.

Al fine di dare compiuta realizzazione alla redistribuzione delle competenze in parola, l'Assessore propone che la medesima trovi applicazione anche con riferimento alle rateizzazioni già in essere e che sia dato mandato al Servizio strumenti finanziari di concordare con ciascun Assessorato i tempi e i modi per il trasferimento delle pratiche di rateizzazione, che in ogni caso dovrà completarsi entro il 30.6.2019, con priorità per le pratiche assistite da fideiussione bancaria e/o assicurativa.

Ciò, peraltro, riveste carattere di urgenza, rileva l'Assessore, affinché, al momento dell'imminente completamento dell'assetto organizzativo dell'ASE, il conseguente passaggio di competenze, e trasferimento delle relative pratiche da parte di ciascun CDR, possa effettivamente compiersi senza il pericolo di dispersione e/o duplicazione di flussi informativi e documenti, insito nell'attuale



frammentazione di competenze nelle fasi del recupero del credito, a garanzia della maggiore definizione dei rapporti reciproci tra la Regione, nelle sue articolazioni organizzative, e l'Agenzia, a vantaggio dell'efficace tutela dei crediti regionali.

Prosegue l'Assessore riferendo, altresì, che nel primo periodo di applicazione delle deliberazioni sopra richiamate sono emerse alcune criticità operative, discusse a più riprese nell'ambito dei tavoli tecnici di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014.

In particolare, le criticità emerse riguardano ulteriori aspetti applicativi delle direttive approvate con le sopra citate deliberazioni, con riferimento ai quali l'Assessore espone brevemente di seguito una sintesi della proposta operativa, descritta più nel dettaglio nel citato Allegato 1.

A. Direttive di cui all'Allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014.

In sede di tavolo tecnico è emersa l'esigenza di individuare le condizioni di ammissibilità dei soggetti inadempienti al beneficio della rateizzazione ai sensi della Delib.G.R. n. 5/52 del 11.2.2014, al fine di limitarne la concessione laddove per effetto della medesima si configuri un ingiusto beneficio per il debitore sotto forma di indebita disponibilità di risorse regionali per un periodo più o meno lungo e a condizioni particolarmente vantaggiose (il tasso legale, secondo quanto stabilito dalla deliberazione 5 /52 del 11.2.2014). A tal fine, si propone l'esclusione della rateizzazione per i crediti derivanti dalla revoca di un beneficio (contributo, finanziamento ecc) per assenza (anche sopravvenuta) di uno o più requisiti, per documentazione incompleta o irregolare, o per fatti comunque imputabili al richiedente.

L'esclusione non si ritiene debba operare nel caso di decadenza dal beneficio del termine prodottasi con riferimento ad un finanziamento regionale (o con contributo regionale) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del piano di ammortamento, giacché il debitore, ancorché moroso, ha fruito legittimamente del beneficio regionale. Tuttavia, in tale ipotesi si ritiene necessario introdurre un correttivo alle condizioni stabilite dalla Delib.G.R. n. 5/52 del 11.2.2014 per la rateizzazione, e segnatamente al tasso di interesse applicato, al fine di evitare un ingiustificato vantaggio a favore dei debitori morosi richiedenti la dilazione, rispetto ai restanti beneficiari del medesimo intervento di finanziamento regionale (o con contributo regionale) in regola con i pagamenti.

Si propone di individuare i casi in presenza dei quali può essere concessa la sospensione dei pagamenti rateali (eventi imprevedibili, che siano causa di emergenze contingenti, comprovate situazioni di difficoltà temporanee all'adempimento, malattia grave del beneficiario della rateizzazione) per massimo 12 mesi (in luogo degli attuali 18 mesi complessivi, che possono



attualmente essere raggiunti anche con più sospensioni successive). L'esperienza ha, infatti, dimostrato che:

- a. un periodo di sospensione superiore ai 12 mesi può compromettere le possibilità dell'Amministrazione regionale di giungere ad un recupero effettivo del credito, trattandosi di un intervallo di tempo sufficientemente lungo perché possano intervenire circostanze comportanti un depauperamento del patrimonio del debitore;
- b. la reiterazione della sospensione non si accompagna, di norma, ad una ripresa regolare dei pagamenti, traducendosi, anzi, in un ulteriore ritardo nell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

B. Integrazione alle direttive contenute nell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 con riferimento al recupero dei crediti da parte degli Istituti di credito convenzionati per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati ai sensi dell'allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014.

Nell'ottica di una più fattiva collaborazione con gli Istituti di credito convenzionati per la gestione di crediti connessi a fondi di rotazione e assimilati, e anche al fine di armonizzare laddove possibile la disciplina relativa alla gestione dei crediti regionali da parte di soggetti esterni all'Amministrazione (siano essi Istituti di credito o società in house, per le quali sono state approvate recentemente nuove specifiche disposizioni, attraverso la Delib.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017), si propone che sia data facoltà per le Direzioni generali, nel rispetto di specifici indirizzi individuati nel citato allegato 1 alla presente deliberazione, di sottoscrivere accordi con gli Istituti di credito convenzionati affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite possano formare oggetto di rateizzazione, con attribuzione agli Istituti convenzionati di tutti gli adempimenti conseguenti (gestione degli incassi, invio di eventuali solleciti ecc).

In forza del combinato disposto dell'art. 7 dell'allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 e del paragrafo 6, ultimo periodo, dell'allegato 1 alla medesima deliberazione, sull'operato degli Istituti di credito convenzionati per la gestione e il recupero dei crediti regionali, relativamente alle pratiche per le quali è stato concesso il discarico per difficile esazione, sono effettuati controlli a campione entro tre anni dalla ricezione del fascicolo da parte della Banca, secondo i criteri e le modalità definite in sede di tavolo tecnico. A tal fine, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici convocati dal Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei Servizi finanziari, su richiesta dei CDR



titolari del credito, si propone di individuare i criteri in materia di controlli a campione sull'operato degli istituti di credito convenzionati.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone, altresì, che le sopra illustrate disposizioni vengano integrate e coordinate con la vigente disciplina (deliberazioni della Giunta regionale n. 38/11 del 30.9.2014, n. 5/52 dell'11.2.2014 e n. 12/25 del 7.3.2017), in una nuova regolamentazione contenuta negli allegati 2 e 3 che formano parte integrante della presente deliberazione.

C. Completamento procedure di rinegoziazione ai sensi dell'allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014.

L'Assessore informa che sono in corso le procedure per la rinegoziazione delle convenzioni del settore industria ai sensi della Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014. Al fine di garantire l'omogeneità delle condizioni contrattuali, l'Assessore ritiene necessario che dette rinegoziazioni siano completate entro il 31.12.2019 e propone che, ai fini della rinegoziazione, siano richiamate le medesime direttive già impartite a tal fine dalla citata Delib.G.R. n. 38/11, compreso il richiamo agli opportuni adattamenti in relazione alla natura di soggetto a totale partecipazione regionale dell'Istituto convenzionato, al termine per la trasmissione dei fascicoli e per emettere le fatture per le spese legali maturate alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

D. Controlli a campione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016.

L'Assessore rammenta, infine, che l'art. 14 della L.R. n. 5/2016 ha previsto, al comma 1, che la ammissione a nuovi benefici sia preclusa ai soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale e i propri enti e società partecipate e controllate vantino crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati. Il successivo comma 4 rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'approvazione delle direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti nuovi benefici, al fine di attestare l'assenza delle predette condizioni preclusive. Al riguardo, in attuazione della disposizione richiamata, l'Assessore propone che ciascun CDR/Centro decisionale responsabile della concessione dei benefici comunque denominati effettui i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari secondo i criteri individuati nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante (Allegato 4).

E. Ulteriori modifiche.



L'Assessore ritiene opportuno che siano apportate le ulteriori modifiche alla disciplina contenuta nelle Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, n. 5/52 dell'11.2.2014 e n. 12/25 del 7.3.2017 resesi necessarie a seguito di interventi normativi incidenti direttamente o indirettamente sulla materia.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi finanziari

DELIBERA

- di approvare le "Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, nell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato alla Delib.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017", elencate nell'allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con mandato al Servizio strumenti finanziari di concordare con ciascun Assessorato i tempi e i modi per il trasferimento delle pratiche di rateizzazione, che in ogni caso dovrà completarsi entro il 30.6.2019, con priorità per le pratiche assistite da fidejussione bancaria e/o assicurativa;
- di approvare conseguentemente il nuovo vademecum "Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità" e il nuovo "Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali" allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente Allegati 2 e 3;
- di concedere l'ulteriore termine del 31.12.2019 per procedere alla rinegoziazione delle convezioni nel settore industria per la gestione dei crediti afferenti fondi di rotazione e assimilati secondo le medesime direttive già impartite a tal fine dalla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014;
- di approvare le "Direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 ai fini della concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati", allegate alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
- di dare incarico alla Direzione generale dei Servizi finanziari affinché provveda alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/42
DEL 19.02.2019

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru